

In particolare, la misura incide come segue:

**Ambiente:** la misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra e al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso residui e scarti del processo produttivo. Contribuisce, inoltre, al miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche (compreso quelle a rischio di estinzione) al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

**Clima:** la misura contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali.

**Innovazione:** la misura contribuisce all'incremento dell'attività di innovazione delle imprese, attraverso il sostegno all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali. Gli interventi attuati miglioreranno la competitività delle imprese e agiranno in maniera sinergica con le altre misure soprattutto se inseriti nella progettazione integrata e di cooperativa.

*8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.1.3.1. 1.1 Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento sostiene corsi di formazione, anche integrati con attività seminariali e di coaching orientati al trasferimento di conoscenze e di innovazioni e rivolti esclusivamente ad imprenditori, loro coadiuvanti e partecipi familiari, addetti ai settori agricolo e forestale, detentori di aree forestali, imprenditori e personale dipendente delle PMI del settore agroalimentare regionale.

Le tematiche generali su cui dovranno vertere gli interventi sono:

a) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro-

ecosistemi, anche attraverso la riduzione del consumo di acqua;

b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;

c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;

d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari e stili di vita sani;

e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

I progetti di attività formative dovranno, inoltre, essere collegati in via prioritaria alle seguenti tematiche:

- innovazione nel campo agricolo, agro-alimentare e forestale;

- temi di carattere ambientale quali la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'energia rinnovabile, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità;

- obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e/o norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

L'intervento è realizzabile attraverso modalità formative quali corsi e seminari in presenza, a distanza (e-learning, o altre metodologie formative che prevedano l'uso di tecnologie multimediali e di internet) e coaching, ovvero di quella particolare tipologia formativa che inserisce l'agricoltore in un percorso formativo personalizzato e che, attraverso l'affiancamento di un tecnico (tutor), promuove l'acquisizione di conoscenze e capacità idonee a rispondere alle esigenze aziendali in una logica di sviluppo competitivo e sostenibile, differente dall'attività di consulenza che invece prevede l'intervento di un consulente a supporto dell'imprenditore per l'accompagnamento alla risoluzione di un problema aziendale specifico.

#### 8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal fornitore (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di formazione e di trasferimento gli imprenditori e i dipendenti (destinatari finali) di imprese agricole, forestali, gestori del territorio e PMI del territorio rurale.

Il costo viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Per le attività di formazione il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) e consta dei seguenti tre valori (UCS) calcolati con il metodo descritto alla successiva sezione "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso":

a) Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;

b) Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed

attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore.

c) Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.

Per le sole attività di coaching e di trasferimento individuale il sostegno è concesso nella misura massima di euro 75,00 per allievo e per ogni ora di attività.

Ove non sia possibile, con le precedenti opzioni di cui alle lettere b) e c) , coprire tutte le tipologie di costi si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione lettera a) del comma 1 dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### 8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Ai fini attuativi è necessario tener conto delle disposizioni normative contenute:

- negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- nel Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- nella Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE.

#### 8.2.1.3.1.4. Beneficiari

I Beneficiari del sostegno sono gli Organismi iscritti nell'Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.

La procedura regionale per l'accREDITAMENTO di nuovi organismi formativi prevede meccanismi "a sportello" sempre accessibili per nuovi soggetti, al fine di garantire la necessaria trasparenza dei procedimenti e un ampio accesso agli interventi che usufruiscono del sostegno del FEASR.

Le procedure di accREDITAMENTO previste dalla normativa regionale, trasparenti e non-discriminatorie,

prevedono inoltre la verifica del possesso di adeguate capacità in termini di personale qualificato da parte degli Organismi beneficiari.

Relativamente agli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato di funzionamento UE si applicherà la normativa sugli aiuti di stato e nello specifico il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

#### 8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese riguardanti:

- a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
- b. attività di docenza e di tutoraggio;
- c. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico;
- d. acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
- e. affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
- f. spese per eventuali visite didattiche: spese per noleggio di mezzi di trasporto collettivo, nei limiti del costo orario;
- g. spese generali nel limite del 5% della spesa ammissibile.

#### 8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'ammissibilità delle iniziative si basa sulla presentazione di un progetto di attività formative che contenga almeno l'analisi dei fabbisogni formativi, la descrizione degli obiettivi delle attività formative e delle modalità didattiche, modello di gestione del trasferimento di conoscenze, meccanismi di verifica, monitoraggio e valutazione degli esiti.

Saranno ammissibili soltanto le iniziative ricadenti su almeno una delle seguenti tematiche:

- a) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli agro ecosistemi;
- b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell'agricoltura;

- c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell'agricoltura;
- d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;
- e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

Per quanto riguarda i corsi di formazione, corsi e-learning, coaching, la condizione di eleggibilità per gli Organismi è quella di essere Agenzie formative accreditate ai sensi della normativa regionale in materia e sottoposti al collegato sistema dei controlli.

Il Beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato.

La formazione individuale deve essere realizzata da soggetti in possesso di specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate dall'intervento, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli interventi individuali di coaching non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza aziendale.

I Beneficiari assicurano che ai corsi di formazione, attuati ripetutamente durante il periodo di programmazione vigente dallo stesso soggetto, non partecipino le medesime persone.

Il Beneficiario deve garantire modalità di reclutamento dei destinatari della presente sottomisura secondo quanto indicato nella descrizione generale di misura.

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

#### 8.2.1.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione dei progetti delle attività formative saranno individuati sulla base dei seguenti principi:

- qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza dell'impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, metodologie formative e scelte organizzative);
- adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi del progetto di attività formative;
- affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, ex-post).

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento e un punteggio massimo.

#### 8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

#### 8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 1.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 1.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

#### **R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati**

Vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per garantire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

#### **R2: Ragionevolezza dei costi**

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

#### **R7: Procedure di selezione dei beneficiari**

La sottomisura presenta rischi connessi alle seguenti fasi della selezione:

- definizione dell'idoneità dei beneficiari diretti alla fornitura dei servizi;
- valutazione dei progetti di attività, proposte formative e/o di trasferimento di conoscenze ed innovazioni coerenti con le tematiche ammissibili;
- selezione delle domande di aiuto, con la corretta applicazione dei criteri di selezione.

#### **R8: Adeguatezza dei sistemi informativi**

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di gestione

dei beneficiari e delle condizioni di ammissibilità, nonché degli applicativi di gestione DdA e DdP dell'OP Aega. Altro elemento di rischio consiste nella necessità delle verifiche per l'apprendimento correlate all'effettiva fruizione delle attività formative e/o di trasferimento di conoscenze ed innovazioni. Un'ulteriore necessità è rappresentata dalla informatizzazione dei requisiti previsti dai criteri di selezione.

#### **R9: Corretta gestione delle domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti formativi ha evidenziato il rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari in ordine alle rendicontazioni di spesa, al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi, alla quota di contribuzione a carico del partecipante.

#### **R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

#### **R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa**

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

#### **8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione**

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione sul tasso di errore, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

**R1:** Saranno predisposte le procedure a cui dovranno attenersi i beneficiari, relative ai criteri e alle modalità

di selezione dei fornitori, nonché le relative modalità di controllo e le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze.

**R2:** Il rischio della ragionevolezza dei costi è affrontato con l'adozione del criterio di “costi unitari”.

Nei casi in cui non sia possibile procedere con tal costi unitari, si procederà in base al criterio della spesa effettivamente sostenuta [art. 67 del Reg. (UE) n.1303/2013]. In tali casi , saranno specificate le procedure relative alle modalità di presentazione e ai criteri di valutazione di più offerte secondo quanto previsto dalla lett. e) par. 2 dell'art. 48 del Reg. (UE) n.809/2014.

**R7:** Relativamente alle fasi di selezione:

1. Saranno ammissibili unicamente gli Enti di Formazione riconosciuti ed accreditati dalla Regione Puglia. I dati degli Enti accreditati saranno resi disponibili in un apposito archivio informatico da utilizzarsi per la redazione delle proposte progettuali e per le verifiche di ammissibilità.
2. I progetti delle attività formative, e/o di trasferimento di conoscenze ed innovazioni saranno predisposti con adeguati strumenti informatici che consentano di verificare in corso di predisposizione la coerenza con le condizioni di ammissibilità. In tal modo è garantita la possibilità di “registrare” e ripercorrere la valutazione di coerenza con le tematiche ammissibili e la conformità ai requisiti di ammissibilità.
3. La predisposizione dei progetti sarà eseguita con adeguati strumenti informatici che consentano di attribuire i punteggi previsti in modo informatizzato. In tal modo è garantita la possibilità di “registrare” e ripercorrere la valutazione a supporto delle operazioni di selezione delle domande di aiuto, la comparazione standardizzata dei progetti proposti e l'oggettività della valutazione.

**R8:** Nella fase di attuazione della sottomisura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione delle domande con eventuali altri strumenti informatici di gestione dei procedimenti.

**R9:** La quantificazione degli aiuti sulla base di costi unitari abbatte notevolmente il rischio di errore nella fase di determinazione della spesa ammissibile. La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole di controllo previste dal Reg. (UE) n. 809/2014. L'effettiva erogazione dei servizi finanziati e la partecipazione degli agricoltori sarà monitorata con l'ausilio di strumenti informatici.

**R10:** I documenti attuativi dovranno essere formulati in seguito alle verifiche previste dall'art. 62 del Reg. (UE) n.1305/2013 di verificabilità e controllabilità delle misure. Tale verifica viene eseguita congiuntamente tra l'AdG e l'OP Agea attraverso un apposito sistema informativo. I documenti attuativi definiranno, preventivamente all'avvio degli interventi, il quadro normativo e le procedure connesse all'erogazione degli aiuti.

**R11:** L'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire "emergenze" di tipo gestionale e amministrativo (tempistiche adeguate alla complessità dei procedimenti, flussi di domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

#### *8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura*

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

#### 8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In relazione alla forma di sovvenzione di cui al comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente valori di costo standard (UCS) riferibili alle attività formative di gruppo previste nella sottomisura 1.1 che sono applicabili anche alle attività formative contenute nei progetti di scambio e visita di cui alla sottomisura 1.3.

In particolare, in relazione alle attività formative e di trasferimento di gruppo si utilizza l'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "tabelle standard di costi unitari" consistente di tre valori che descrivono, col minor errore possibile, il costo standard relativo alle tre principali tipologie di durata dei corsi. Si utilizza la variabile "durata in ore" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire le specifiche classi di costo delle diverse realtà formative tipiche del settore rurale in relazione ai dati disponibili derivanti dalle misure 111 azione 1 e 331 dalla più recente programmazione del FEASR 2007-2013.

Dai dati si evince infatti una sostanziale differenza di costo in relazione alle seguenti durate: sotto 29 ore, tra le 30 e le 89 ore, tra le 90 e le 150 ore. Al crescere della durata oraria i costi orari diminuiscono gradualmente e significativamente ed è quindi emersa la necessità di consolidare tali differenze identificando i seguenti tre diversi valori standard:

- a) Valore di spesa ammissibile pari a 25,00 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore;
- b) Valore di spesa ammissibile pari a 23,18 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore;
- c) Valore di spesa ammissibile pari a 21,11 EUR per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore.

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Il valore di spesa ammissibile per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo è stato definito a norma del comma 5) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 lettera a) lettere i) e ii) dividendo l'ammontare totale della spesa effettivamente sostenuta per il corrispondente monte ore relativamente alle specifiche attività ricomprese nelle misure 111 azione 1 e 331 del PSR Puglia 2007-13 alla data del 31 dicembre 2014, così come accertato è posto agli atti dalla Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare Puglia.

Attraverso i seguenti passaggi successivi:

- applicazione della media aritmetica fra i valori estremi di ciascuna classe di durata, distinti per misura
- e interpolazione dei risultati così ottenuti fra le misure stesse per classi di durata omologhe,

è stato definito un valore di costo univoco per ciascuna classe di durata, descrittivo e sintetico rispetto alla serie di dati di base.

Sono stati pertanto identificati i seguenti tre diversi valori standard:

Calcolo valore (UCS) a):  $\text{spesa sostenuta} / \text{monte ore} = 25,00 \text{ EUR ora/corso/allievo.}$

Calcolo valore (UCS) b): spesa sostenuta / monte ore = 23,18 EUR ora/corso/allievo.

Calcolo valore (UCS) c): spesa sostenuta / monte ore = 21,11 EUR ora/corso/allievo.

#### 8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Le capacità e le qualifiche saranno garantite del sistema di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della normativa regionale vigente, con particolare riferimento alle capacità gestionali e risorse professionali. La regolare formazione sarà garantita attraverso l'attivazione di una customer satisfaction e la predisposizione di un sistema di valutazione degli allievi.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Attività non previste nella specifica sottomisura.